



COMMISSIONE APPELLO FEDERALE
Sezione Distaccata Puglia

COMUNICATO UFFICIALE N° 1

Riunione del 28 gennaio 2011

Presidente: Avv. Giuseppe Bianco
Componenti: Avv. Andrea Raffaele Arleo
 Avv. Annalisa Morgese

CAF/01 – 2010/2011 – Appello della Società Pallavolo Cogemal ssd a.r.l. avverso decisione del Giudice Unico Regionale Campania Comunicato Ufficiale n° 8 del 17/11/2010 – Perdita della gara n° 1285 del Campionato Regionale di serie D Femminile Progetto Giovani – girone C, con il punteggio più sfavorevole.

La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia, letti ed esaminati i documenti;

- ascoltato il rappresentante della Società appellante, Sig. Baccaro Massimiliano, munito di regolare delega del Presidente, il quale si è riportato al ricorso e alle conclusioni ivi contenute;
- considerato che vi è la prova documentale della notifica ufficiale della comunicazione relativa alla sanzione nella doppia forma prevista dalla Circolare di Indizione dei Campionati Regionali 2010/2011 (affissione all'albo ed ulteriore notizia);
- preso atto, altresì, che l'atleta Costantino Serena ha partecipato alla gara n° 1285 del Campionato Regionale di serie D Femminile Progetto Giovani – girone C, pur essendo stata squalificata per una giornata;
- valutato che il Giudice di primo grado non ha applicato quanto disposto dall'art. 59 comma 3 del Regolamento Giurisdizionale e, dunque, non ha comminato all'atleta una squalifica doppia rispetto a quella inflittale;
- ritenuto necessario riesaminare, nel merito, l'impugnato provvedimento (GUR Campania, C.U. n° 8/2010-2011), in applicazione dell'art. 97 comma 4 lett. b) del Regolamento Giurisdizionale.;
- udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto Pantanella;

P.Q.M.

- per il combinato disposto degli artt. 59 comma 3 e 97 comma 4 lett. b) del Regolamento Giurisdizionale, definitivamente pronunciando nel merito, respinge l'appello proposto dalla Società Pallavolo Cogemal ssd a.r.l.;
- in parziale riforma del provvedimento del GUR Campania, C.U. n° 8/2010-2011, infligge la sanzione della squalifica a carico dell'atleta Costantino Serena per due giornate di gara (pari al doppio della sanzione originariamente inflitta);
- conferma, per il resto, il provvedimento già adottato (perdita della gara n° 1285 del Campionato Regionale di serie D Femminile Progetto Giovani – girone C, con il punteggio più sfavorevole)
- dispone l'incameramento della tassa e la trasmissione di copia del dispositivo al Giudice Unico competente.

IL SEGRETARIO
f.to Giuseppe Mastronardi

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Giuseppe Bianco

Affisso in Bari, 31 gennaio 2011